

30-11-2008

Immigrazione e ricongiungimenti familiari

Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 160

a cura di **ROSSELLA POLIZZI**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21.10.2008 il Decreto Legislativo 3 ottobre 2008 n. 160, che modifica ed integra il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

Si completa così il disegno legislativo del governo che lo stesso giorno con il D.Lgs. 159/2008 ha riformato la normativa in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e diritto di asilo (Al Quadrato pubblica in questo stesso numero una scheda di approfondimento).

Con la sua pubblicazione in Gazzetta è entrato in vigore lo scorso 5 novembre il nuovo [Decreto Legislativo 3 ottobre 2008 n. 160](#) in materia di ricongiungimenti familiari per i cittadini stranieri.

Il decreto, varato contestualmente al [Decreto Legislativo 3 ottobre 2008 n. 159](#) che regola lo status di rifugiato politico e l'ottenimento del diritto di asilo ([vedi scheda in questo stesso numero](#) di Al Quadrato), completa le recenti novità legislative in tema di immigrazione.

Le modifiche introdotte riguardano l'articolo 29 T.U. Immigrazione e si manifestano come restrittive del diritto al ricongiungimento familiare. Vi è mal celata l'intenzione eminentemente "economica" che le sostiene: la stretta principale riguarda infatti – e presumibilmente non a caso – tutte le categorie destinatarie della procedura di ricongiungimento che siano anche solo potenzialmente beneficiarie di prestazioni assistenziali: figli invalidi, genitori ultra65enni, nuclei familiari numerosi.

Beneficiari della procedura di ricongiungimento

- il coniuge, *solo se maggiorenne e non legalmente separato*
- i figli minori (*alle precedenti condizioni*)
- i figli maggiorenni che dimostrino un'*oggettiva* incapacità di provvedere a sé stessi a causa di un'*invalidità totale* (il limite dell'*invalidità totale* appare di dubbia legittimità non essendo tale condizione affatto prevista dalla direttiva comunitaria n. 2003/86/CE, ed essendo il concetto di *invalidità totale* di difficile accertamento in loco e soggetto a discipline variabili da Stato a Stato [cfr. nota della segreteria organizzativa dell'ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, sull'omonimo sito web] (la precedente versione, recependo letteralmente la direttiva 2003/86/CE, parlava di incapacità *permanente* di provvedere a sé stessi a causa di un più generico *stato di salute*);
- i genitori a carico *che non abbiano altri figli* nel paese d'origine o provenienza o i genitori ultra65enni i cui eventuali figli *non possano mantenerli per documentati, gravi motivi di salute* (prima della modifica, che è una perfetta riedizione della L. 189/2002, altrimenti nota come "Bossi-Fini", si parlava semplicemente di genitori a carico che non disponessero di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine)

Inasprimento delle condizioni di esercizio del diritto

Copertura sanitaria per genitori ultra65enni

Nei casi di ricongiungimento con il genitore ultra65enne è richiesta una copertura sanitaria o l'iscrizione del genitore stesso al SSN, previo pagamento di un contributo (il cui importo sarà fissato con decreto interministeriale e aggiornato ogni due anni, col parere della Conferenza Stato- regioni).

La norma appare contraddittoria rispetto all'attuale quadro normativo che già prevede l'estensione dell'iscrizione obbligatoria al SSN anche ai familiari a carico dello straniero titolare del diritto (art. 34 comma 2 del T.U. immigrazione); in altre parole si vuole sostenere che i genitori a carico per i quali viene richiesto il ricongiungimento familiare debbano pagare per l'iscrizione al SSN a cui avrebbero già diritto gratuitamente in base alle norme vigenti [cfr. medesima nota ASGI].

Ricorso al test del DNA

In mancanza di documentazione certa o in presenza di dubbi circa i legami di parentela, le autorità consolari potranno rilasciare la certificazione occorrente sulla base dell'esame del DNA a cui l'interessato dovrà sottoporsi a proprie spese.

La disposizione è quantomeno equivoca: da un lato è, di fatto, già contenuta, all'art. 2, c. 2 bis D.P.R. 334/2004 (che, però, opportunamente, non contiene un richiamo esplicito al test del DNA); dall'altro – introducendo il ricorso esplicito a test genetici, e il conseguente rischio di lesione della dignità degli individui e del loro diritto al rispetto della vita privata – sancito dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali – obbligherebbe ad un uso dello strumento rigidamente circoscritto e sottoposto a precise garanzie giurisdizionali, e non – come invece pare – ad una sua generalizzazione [cfr. medesima nota ASGI].

Requisiti di reddito

Si innalzano i parametri di reddito: ne risultano penalizzati i nuclei familiari di 2, 4, 6 o più membri, rispetto a quelli di 1, 3, 5 o più membri per i quali il requisito non subisce di fatto variazioni; in altre parole, aumenta il reddito annuo richiesto per ricongiungere il solo coniuge, tre familiari (coniuge e due figli), cinque familiari (coniuge, 3 figli e un genitore), più di 5 familiari. Rimane invariato il reddito richiesto per ricongiungere due familiari (coniuge e un figlio) o quattro familiari (coniuge e 3 figli).

Resta invariato il requisito quando si tratti di ricongiungimenti a favore di almeno due minori di 14 anni (reddito in ogni caso non inferiore al doppio dell'assegno sociale) a cui sono aggiunti i titolari di protezione sussidiaria (D.Lgs. 251/2007)

Il fine, in generale, si conferma quello di colpire maggiormente le situazioni potenzialmente più a rischio: i nuclei familiari con un numero di membri superiore a 5, per i quali si innalza in maniera direttamente proporzionale il reddito da dimostrare, in assenza di un limite massimo, precedentemente fissato nel valore corrispondente al triplo dell'importo dell'assegno medesimo (vedi tabella pagina seguente).

I termini del “silenzio-assenso”

Diventano 180, invece che 90, i giorni oltre i quali le autorità consolari italiane all'estero potranno rilasciare direttamente il visto, in mancanza del rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico.

Tabella redditi prima delle modifiche			Tabella redditi modificata ex D.Lgs. 160/2008		
familiari compreso richiedente	Reddito richiesto	Importo 2008	familiari compreso richiedente	Reddito richiesto	Importo 2008
1	Assegno sociale	5142,67	1	Assegno sociale	5142,67
2	Assegno sociale	5142,67	2	1,5 A.S.	7714
3	Doppio A.S.	10285,34	3	Doppio A.S.	10285,34
4	Doppio A.S.	10285,34	4	2,5 A.S.	12856,67
5 o più	Triplo A.S.	15428,01	5	Triplo A.S.	15428,01
			6	3,5 A.S.	17999,34
			7	Quadruplo A.S.	20570,68